

Immigrazione Reato commesso in stato di clandestinità

Con la sentenza n. 4406 del 2010, la Corte di Cassazione ha fornito una prima interpretazione sull'art. 61 n. 11 bis del codice penale nel quale si dispone che aggrava il reato (vedi artt. 59 s.s. C.p.) l'aver commesso il fatto in stato di clandestinità.

La questione che si poneva era se l'aggravante vada applicata solo ai reati la cui commissione è stata agevolata dalla illegale presenza dell'autore sul territorio dello Stato o a qualsiasi reato commesso da chi si trovi illegalmente sul territorio dello Stato.

Con giudizio non unanimemente condiviso dalla dottrina la Suprema Corte ha accolto la seconda tesi ed ha sentenziato che:

“La circostanza aggravante di cui all'articolo 61, n. 11-*bis*, del Cp (introdotta dal Dl 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 25 luglio 2008 n. 125) ha natura soggettiva, riguardando le condizioni e le qualità personali del colpevole, poiché attribuisce rilievo, unicamente, alla condizione della persona illegalmente presente sul territorio nazionale, propria dell'autore del reato. Pertanto è configurabile anche nella ipotesi in cui non vi sia alcun nesso tra il reato commesso e lo stato di illegale presenza dell'agente sul territorio nazionale, al tempo in cui è stata posta in essere la condotta criminosa, posto che la legge non limita la configurabilità dell'aggravante in relazione a quei reati la cui commissione sia stata agevolata dall'illegale presenza dell'autore sul territorio dello Stato, ovvero che siano stati commessi allo scopo di consentire il suo ingresso illegale nello Stato medesimo, o la protrazione della sua permanenza illecita.”